

TESTO VIGENTE NELLA FORMULAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 25.06.1986	NUOVO TESTO
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO ART. 1 - FINALITÀ 1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio a favore di studenti o laureati dell'Università degli Studi di Verona particolarmente meritevoli. ART. 2 - ISTITUZIONE 1. I premi di studio sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, Sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, con i fondi provenienti da elargizioni di	REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO E/O DI RICERCA ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio e/o di ricerca (d'ora in avanti premi) a favore di: a) studenti/studentesse regolarmente iscritti/iscritte a corsi di studio istituiti ed attivati dall'Università degli Studi di Verona ex art. 3 del decreto n. 270/2004 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca b) laureati/laureate, laureati/laureate magistrali; specializzati/specializzate; dottori/dottoresse di ricerca che abbiano conseguito i titoli al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla lettera a). 2. I premi costituiscono un riconoscimento, anche monetario, a fronte di un'attività di studio e/o di ricerca particolarmente meritevole svolta dai soggetti di cui al comma 1. ART. 2 - ISTITUZIONE 1. I premi possono essere istituiti: a) dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico; b) dal Consiglio di Dipartimento; c) dal Consiglio della Facoltà di Medicina e

Enti o di privati. 2. È consentito che il premio conservi la denominazione eventualmente proposta dall'elargitore, purché non ne sia consigliabile la modificazione, ad esempio per incertezza dovuta ad omonimia. 3. L'importo minimo del Premio è di Lit. 2.000.000 ART. 3 - BANDO DI CONCORSO 1. I premi sono banditi annualmente dal Rettore dell'Università. 2. Il bando deve contenere: - l'individuazione della tipologia dei premi; - le condizioni alle quali essi possono essere conseguiti; - i termini per la presentazione delle domande; - la documentazione richiesta; - i modi della loro assegnazione. 3. I bandi devono essere affissi all'albo del Rettorato per 15 giorni a fini di pubblicità legale, ed a quelli degli Istituti e dei Dipartimento per scopi di ulteriore e migliore informazione da parte degli Interessati. ART. 4 - COMMISSIONI GIUDICATRICI 1. La Commissione giudicatrice è costituita da due membri nominati dal	Chirurgia. 2. La deliberazione di cui al comma precedente deve contenere almeno la motivazione e la finalità del premio nonché l'importo del premio. ART. 3 - BANDO DI CONCORSO 1. Il/la beneficiario/beneficiaria o i/le beneficiari/beneficarie del premio sono individuati sulla base di un bando di un concorso: - adottato dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a), presente regolamento; - adottato dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento; - adottato dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento. 2. Il bando di cui al comma 1 deve almeno contenere: a) il termine e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda di partecipazione; c) le modalità di selezione ed eventualmente i criteri di valutazione. 3. Il bando di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per 15 giorni. ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 1. La commissione giudicatrice è composta
---	---

Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà competente. Inoltre, fa parte della Commissione, come terzo membro, un rappresentante dell'Ente erogatore. 2. La Commissione giudicatrice, espressi i criteri per la valutazione, formula una graduatoria di merito fra i candidati e designa il vincitore. In caso di parità, l'importo del Premio può essere suddiviso egualmente fra i vincitori. 3. Il giudizio della commissione è inappellabile.	da tre membri ed è nominata: a) dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a), presente regolamento; b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento; c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento. 3. La commissione giudicatrice predetermina i criteri di valutazione dei candidati/candidate in conformità all'art. 3, comma 2, lettera c), formula una graduatoria di merito ed individua il/la vincitore/vincitrice. 4. La graduatoria è approvata: a) dal/dalla Rettore/Rettrice se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera a); presente regolamento; b) dal/dalla Direttore/Direttrice di Dipartimento se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera b), presente regolamento; c) dal/dalla Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia se il premio è istituito ex art. 2, comma 1, lettera c), presente regolamento. 5. La graduatoria approvata di cui al comma precedente è pubblicata all'albo ufficiale di Ateneo.
ART. 5 – EROGAZIONI DEL PREMIO 1. Il premio sarà erogato direttamente dagli autori della liberalità, che ne danno comunicazione al Rettore.	ART. 5 - ACCETTAZIONE DEL PREMIO 1. Il/la vincitore/vincitrice del concorso deve accettare il premio entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione del conferimento del premio. 2. Se il/la vincitrice/vincitore non accetta entro il termine di cui al comma precedente si applica l'istituto del subentro mediante scorrimento della graduatoria.

ART. 6 – ESCLUSIONI, RINUNCIA, DECADENZA E INCOMPATIBILITA' 1. Il vincitore deve comunicare la sua accettazione entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. 2. In caso di rinuncia del vincitore subentra nel godimento il secondo candidato in graduatoria. 3. Non esiste generalmente incompatibilità del Premio con borse o assegni di studio o con retribuzioni a qualunque titolo fruite, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal bando.	
--	--